RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

UFFICIO STUDI, ANALISI LEGGI E POLITICHE REGIONALI

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ): ABROGAZIONE DEL CAPO III 'NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI' DEL TITOLO VI E INTRODUZIONE DEL TITOLO VI BIS 'NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA, ATTIVITÀ FUNEBRE'

L.R. 4/2019

(BURL N. 10, SUPPL. DEL 8 MARZO 2019)

MONITORAGGIO PRIMA ATTUAZIONE

APRILE 2020

Con la **l.r. 4 marzo 2019, n. 4** *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'*, **in vigore dal 9 marzo 2019**, prosegue la riforma del sistema sociosanitario lombardo, avviata con la l.r. 23/2015. In particolare viene innovata la disciplina delle attività e dei servizi legati al decesso, di medicina legale e di polizia mortuaria, sostituendo il Capo III del Titolo VI della l.r. 33/2009 *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità* con il nuovo Titolo VI bis.

L'obiettivo della legge è regolare tali attività in modo da garantire il rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali delle persone, da un lato, e di informarle ai principi di efficacia, efficienza, evidenza scientifica e semplificazione amministrativa, dall'altro lato; nella disciplina delle attività funebri è attribuita particolare rilevanza ai principi della concorrenza e all'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto.

La legge regionale disciplina diverse attività afferenti alle materie in oggetto e assegna i compiti agli attori coinvolti: le attività di medicina legale, organizzate dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) in uno specifico servizio, e di polizia mortuaria, assegnate alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS); gli adempimenti conseguenti al decesso; l'osservazione delle salme e i trattamenti sui cadaveri; le case funerarie; il prelievo della cornea; il trasporto funebre; la cremazione e dispersione delle ceneri; l'attività funebre e i relativi obblighi di comunicazione; i cimiteri e gli spazi per i funerali. A proposito di questi ultimi, i Comuni individuano nell'ambito della pianificazione urbanistica aree cimiteriali in grado di soddisfare un fabbisogno decennale di sepolture; inoltre, possono affidare la gestione dei cimiteri a soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle norme sulla separazione dall'attività funebre e della libertà di scelta dei cittadini nell'affidamento delle attività di installazione e manutenzione dei propri manufatti cimiteriali.

Le disposizioni che permetteranno la piena messa in opera del nuovo Titolo VI bis e il funzionamento dei meccanismi previsti saranno definite nel Regolamento di attuazione che la Giunta regionale deve adottare, sentiti l'ANCI e le associazioni di categoria, per adeguare il vigente regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 9.

Le norme finali stabiliscono le misure sanzionatorie, anche pecuniarie, per l'*enforcement* delle disposizioni legislative e attestano che dall'attuazione della legge non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, indicando le poste su cui già trovano copertura gli interventi previsti.

La **SCHEDA DI MONITORAGGIO** che segue si riferisce alle **azioni** previste nel processo di prima attuazione della legge. Ulteriori Informazioni saranno desunte dalla relazione annuale sull'accesso alla cremazione e sull'attività dei crematori presenti sul territorio regionale, che la Giunta regionale deve trasmettere alle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e ambiente ai sensi dell'art. 73, comma 5, della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ): ABROGAZIONE DEL CAPO III 'NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI' DEL TITOLO VI E INTRODUZIONE DEL TITOLO VI BIS 'NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA, ATTIVITÀ FUNEBRE'

L.R. 4/2019

SCHEDA BASE DI MONITORAGGIO – aprile 2020

GIUNTA REGIONALE
La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del Titolo in adeguamento del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 9 Art. 76 della l.r. 33/2009 (introdotto dall'art. 1) Art. 2, c. 1 [entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge – entro il 5 settembre 2019]

	Azione completata
	Azione in corso
	Azione non ancora avviata

NOTE

Il 23 aprile 2019, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa della l.r. 4/2019 in quanto alcune norme si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell'art. 117 terzo comma della Costituzione, altre invaderebbero la competenza statale in materia di ordinamento civile violando l'art. 117 secondo comma lett. l) Cost., altre infine invaderebbero la competenza esclusiva statale in materia di stato civile e anagrafi di cui all'art. 117 secondo comma lett. i) Cost..

La l.r. 15/2019 ha apportato modifiche alle disposizioni impugnate e, conseguentemente, è intervenuta la rinuncia all'impugnativa degli articoli 69, comma 3; 73; e art. 71 commi 2,3,4, della l.r. 33/2009 introdotti dalla l.r. n. 4/2019. Si è in attesa del pronunciamento della Corte sull'impugnazione delle restanti disposizioni oggetto del ricorso.